

CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO

Mazzoleni & Facori S.l. srl (M&F) agisce esclusivamente in qualità di spedizioniere (art. 1737 C.C.) e non assume, pertanto, alcuna responsabilità vettoriale; in ogni caso la nostra responsabilità quali spedizionieri, se provata dal reclamante, è limitata in conformità alle leggi nazionali ed alle convenzioni internazionali che regolano il contratto di trasporto da noi stipulato per Vostro conto. Qualora in via eccezionale - e comunque subordinata a nostra specifica accettazione scritta del mandato conferito - la M&F dovesse assumere la qualità di spedizioniere-vettore o di vettore, la nostra responsabilità è in ogni caso limitata secondo la disciplina delle leggi nazionali (es. art. 1696 C.C.) o delle convenzioni internazionali (Convenzione di Bruxelles 1924 e Hague-Visby Rules, Convenzione di Ginevra 1956 C.M.R. – Convenzione di Montreal 1999 – eccetera) applicabili in base alla specifica tratta in cui si è verificata la perdita, il danno, l'errore o il ritardo ovvero, qualora non sia possibile accertare il momento in cui si è verificato l'evento dannoso, secondo la disciplina della Convenzione di Bruxelles del 1924 sulla polizza di carico, modificata dal Protocollo di Bruxelles del 1968 (c.d. Hague-Visby Rules). Nei casi di cui sopra, eventuali reclami contro la nostra società non hanno valore se il ricevitore non ha tenuto responsabile l'ultimo vettore.

La merce affidata viene stivata in containers o contenitori o mezzi appropriati e consolidata in una spedizione nell'esclusivo interesse del mandante il quale da atto che qualsiasi partita sarà considerata un'unità ai fini della limitazione di responsabilità qualsiasi ne sia il peso o numero di colli, pacchi o pezzi che la compongono prima della consolidazione.

La consegna delle merci, l'incasso di contrassegni, l'esecuzione di qualsiasi istruzione speciale e/o vincolo alla consegna saranno curati da corrispondenti e/o vettori incaricati nei documenti di spedizione e tale sostituzione viene da Voi approvata.

Ogni eventuale copertura assicurativa sulla merce oggetto delle spedizioni - sia marittime che terrestri che di ogni altro genere – verrà attivata solo in presenza di ordine scritto ripetuto per ogni singola spedizione.

Il mancato rispetto delle scadenze di pagamento pattuite causa la decadenza del beneficio del termine nonché il diritto per M&F di agire per il recupero del credito vantato. Il privilegio speciale previsto dall'art. 2761 C.C. viene consensualmente esteso alle Vostre merci da M&F detenute anche in esecuzione di un mandato diverso rispetto a quello che ha originato il credito in sofferenza.

L'affidamento di spedizioni comporta la Vostra completa adesione a tutti i termini e condizioni contrattuali sopra elencati.

Per ogni eventuale controversia si deroga consensualmente la competenza al foro di Venezia.